

ACCORDO PER L'INNOVAZIONE

FRA

IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

LA REGIONE DEL VENETO

 \mathbf{E}

L'INGLESINA BABY S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

VISTO

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" che stabilisce, all'articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita





sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale, tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 2020/972 del 2 luglio 2020, n. 2021/452 del 15 marzo 2021, n. 2020/1237 del 23 luglio 2021 e dalla Comunicazione n. 2023/1712 del 9 marzo 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le





- norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha provveduto a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili, nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;
- l'articolo 6, del summenzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, che definisce le modalità di concessione delle agevolazioni, stabilendo che le stesse sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa ed, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione;
- l'articolo 7, del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, che prevede la possibilità per le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, di sottoscrivere specifici Accordi quadro con il Ministero;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 marzo 2022, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2022, n.
 73, che stabilisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni





previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e, in particolare, l'articolo 4, che definisce la procedura per la definizione dell'Accordo quadro ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2021;

- l'Accordo di programma quadro tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto sottoscritto in data 3 maggio 2022 allo scopo di favorire, nell'ambito del territorio della Regione del Veneto, iniziative di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, attraverso il cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 24 giugno 2022 con numero 798;
- l'articolo 5, del predetto Accordo di programma quadro che impegna risorse complessivamente pari a euro 6.000.000,00, di cui euro 4.000.000,00 messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico e euro 2.000.000,00 resi disponibili dalla Regione del Veneto, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 da realizzare nei territori della Regione del Veneto;
- la delibera della Giunta regionale n. 510 del 3 maggio 2022, con la quale la Regione del Veneto conferma la disponibilità a cofinanziare gli Accordi per l'innovazione derivanti dal predetto Accordo di programma quadro in termini di finanziamento agevolato, nell'ambito della disponibilità finanziaria allocata sul Fondo di rotazione di cui alla L.R. 5/2001 art. 23, e secondo le previsioni di cui alla DGR n. 334 del 23 marzo 2021 che identifica in euro 2.000.000,00 la somma utilizzabile:
- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno





- ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante, all'articolo 37, norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi;
- il regime di aiuto n. SA. 102955 inerente all'intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a
 favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero
 dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
- la domanda presentata in data 11 maggio 2022, con la quale la società L'Inglesina Baby S.p.A. ha trasmesso il progetto, inerente all'area di intervento "Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata", denominato "Desing for Baby Wellness (D4BW)", individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nell'unità produttiva sita nel territorio della Regione del Veneto, per un importo previsto di euro 6.887.470,84 (seimilioniottocentoottantasettemilaquattrocentosettanta/84);
- le risultanze istruttorie del Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile relative al suddetto progetto, concluse con esito positivo, con un costo complessivo agevolabile pari a euro 6.871.403,13 (seimilioniottocentosettantunomilaquattrocentotre/13);
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 2 novembre 2022, con la quale il Ministero ha comunicato alla società L'Inglesina Baby S.p.A. le agevolazioni massime concedibili a sostegno dell'iniziativa di ricerca e sviluppo denominata "Desing for Baby Wellness (D4BW)";
- la nota del 17 marzo 2023, con la quale la Regione Veneto ha comunicato che l'entità del finanziamento agevolato, accordabile da quest'ultima a società con dimensione di "grande impresa", non può eccedere una quota pari al 5% delle spese progettuali ammissibili, ai sensi del paragrafo 3 della Delibera n. 336 del 21 marzo 2018;
- la successiva nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 30 marzo 2023, con la quale il Ministero ha comunicato alla società L'Inglesina Baby S.p.A. il nuovo quadro finanziario a sostegno dell'iniziativa di ricerca e sviluppo denominata "Desing for Baby Wellness (D4BW)", specificando l'intenzione di farsi carico della quota del finanziamento





- agevolato non garantito dalla regione Veneto, per effetto del limite imposto dalla Delibera n. 336 summenzionata;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, recante modifiche al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'articolo 2 che prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

CONSIDERATO CHE

- le risorse riservate con il predetto Accordo di programma quadro sottoscritto in data 3 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione del Veneto, a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni concedibili alle società proponenti in relazione agli investimenti in attività di sviluppo che intendono realizzare nei territori della Regione del Veneto;
- la società L'Inglesina Baby S.p.A., con riferimento alle agevolazioni concedibili, ha sottoscritto digitalmente per accettazione la citata nota del 30 marzo 2023 e, pertanto, il Ministero ha proceduto alla definizione del presente Accordo;
- il Ministero delle imprese e del made in Italy, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "Desing for Baby Wellness (D4BW)" promosso dalla società L'Inglesina





Baby S.p.A., concedendo a quest'ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, per un importo complessivo pari ad euro 3.046.641,50 (tremilioniquarantaseimilaseicentoquarantuno/50);

- la Regione del Veneto, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "Desing for Baby Wellness (D4BW)" promosso dalla società L'Inglesina Baby S.p.A., concedendo a quest'ultima agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, per un importo complessivo pari ad euro 343.570,16 (trecentoquarantatremilacinquecentosettanta/16);
- il soggetto proponente, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) e della Regione del Veneto che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione del Veneto che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Regione del Veneto e la società L'Inglesina Baby S.p.A. (congiuntamente, le "Parti"), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l'innovazione (di seguito "Accordo") per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1





(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Regione del Veneto si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo inerente alla linea di intervento del Programma "Orizzonte Europa" "Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata", denominato "Desing for Baby Wellness (D4BW)" promosso dalla società L'Inglesina Baby S.p.A., da realizzare presso l'unità produttiva sita nel territorio delle Regione del Veneto, e descritto nel progetto inviato in data 11 maggio 2022;

Articolo 3

(Quadro finanziario dell'Accordo e caratteristiche del progetto di ricerca e sviluppo)

Il costo complessivo agevolabile per il progetto di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 2, con durata 36 mesi, ammonta euro 6.871.403,13 (seimilioniottocentosettantunomilaquattrocentotre/13) le relative agevolazioni concedibili ammontano euro 3.390.211,66 (tremilionitrecentonovantamiladuecentounidici/66), distribuite per tipologia di attività come di seguito indicato:





| Società proponente | Attività | Costi progetto (€) | Agevolazioni (€) | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------|---------------------------------------|
| | | | Mimit | | | | VENETO | | Totale agevolazioni concedibili |
| | | | Contributo alla spesa | % | Fin. agevolato | % | Fin. agevolato | % | (€) |
| | R.I. | 1.600.200,00 | 775.616,94 | 48,47% | 240.030,00 | 15,00% | 80.010,00 | 5,00% | 1.095.656,94 |
| L'INGLESINA BABY S.P.A. | S.S. | 5.271.203,13 | 1.240.314,10 | 23,53% | 790.680,47 | 15,00% | 263.560,16 | 5,00% | 2.294.554,72 |
| | Totale | 6.871.403,13 | 2.015.931,04 | | 1.030.710,46 | | 343.570,16 | | 3.390.211,66 |

- 2. Per quanto di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Regione del Veneto, si provvede al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo presentato dalla società L'Inglesina Baby S.p.A. attraverso risorse riservate con l'Accordo di programma quadro sottoscritto in data 3 maggio 2022 e richiamato nelle premesse.
- 3. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato per un importo complessivo pari a euro 3.390.211,66 (tremilionitrecentonovantamiladuecentounidici/66).
- 4. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 4

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

- Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;





- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico di cui all'Accordo quadro tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto del 3 maggio 2022;
- d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente
 Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.
- 2. Le modalità di gestione dell'iniziativa di ricerca e sviluppo sono quelle definite dall'Accordo quadro citato in premessa e dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero delle imprese e del made in Italy che ne assume la piena titolarità. In relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero delle imprese e del made in Italy in quanto soggetto concedente.
- Il soggetto proponente si impegna a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nel progetto di ricerca e sviluppo oggetto del presente Accordo nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità





- produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'amministrazione sottoscrittrice.
- 2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6

(Durata dell'Accordo)

 Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2026, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo.

Articolo 7

(Disposizioni generali e finali)

- 1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
- Previa approvazione delle Parti, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui
 partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta
 realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.





3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali, ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Ministero delle imprese e del made in Italy

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Giuseppe Bronzino

LA REGIONE DEL VENETO

Il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica

Rita Steffanutto

L'INGLESINA BABY S.P.A.

Legale Rappresentante

Ivan Tomasi



